

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORETTI, BINDI, IORI, LAFORGIA, LEVA, MORANI,
POLLASTRINI, ROSSOMANDO, FRANCESCO SANNA,
SCALFAROTTO, TIDEI, VAZIO**

Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di responsabilità aggravata della parte soccombente per le spese e per i danni processuali

Presentata il 9 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se la giustizia è ciò che tutti desiderano, altrettanto non può dirsi del processo che, per la durata e talvolta per gli strumenti che fornisce (si pensi ai problemi dell'esecuzione forzata), è assai spesso visto come un'inutile e pressoché permanente fonte di spesa nonché di dispersione di tempo.

Ci troviamo di fronte, dunque, al crescere di una disistima generalizzata nei confronti dell'intero sistema che viene avvertito come lento, costoso e farraginoso: questo tipo di atteggiamento da parte dei cittadini e degli stessi operatori del diritto porta ad accogliere con favore, se non con entusiasmo, interventi legislativi che do-

vrebbero invece essere visti con preoccupazione, perché vedono la giurisdizione come un costo per l'economia del Paese e non come una risorsa nella quale investire e perché talvolta dimenticano che la domanda di giustizia non va tagliata né ridotta e non deve esserne reso più difficile il ricorso, a beneficio magari di logiche non necessariamente legate al bene comune.

La risposta alla crisi della giustizia non può pertanto consistere nella predisposizione di strumenti di fuga dalla giurisdizione, ma nel recupero, innanzitutto, del ruolo del processo, che è strumento insostituibile di democrazia e che,

come ci insegnano i maestri processualisti, deve dare torto a chi ha torto e ragione a chi ha ragione e non deve, se non in casi eccezionali, esaurirsi nella risoluzione di più o meno eleganti questioni di diritto.

Questo ruolo ci dice dunque che il processo deve costituire un momento privilegiato di realizzazione dello Stato di diritto, di accettazione e di rispetto del principio di legalità.

I protagonisti del processo, giudici e avvocati, devono quindi recitare un ruolo compatibile e coerente con quello per cui il processo è stato voluto. A proposito di una corretta dialettica processuale, della conformità ai principi costituzionali e del giusto processo, della responsabilità nell'esercizio del diritto di azione e difesa, nonché del rispetto della piena esplicazione del diritto al contraddittorio si gioca quindi la salvaguardia della giurisdizione e del ruolo sociale dei suoi protagonisti.

È necessario, dunque, per muovere con decisione in questa direzione, prevedere interventi mirati che muovano da esperienze concrete e siano anche supportati significativamente in dottrina.

La *ratio* che sottende alla presente proposta di legge si inserisce profondamente in questo solco: l'idea è quella, dunque, di intervenire sull'economia processuale facendo leva sulle spese di lite al fine di «indurre» le parti a un comportamento nel processo civile che sia improntato alla correttezza e all'economia processuali. Non si tratterebbe certo di una tendenza esclusiva del nostro ordinamento, ma piuttosto di un orientamento che sta coinvolgendo tutti gli ordinamenti europei: particolarmente orientato in questo senso è l'ordinamento tedesco.

Più semplicemente si potrebbe tradurre il senso di tale intervento normativo affermando che chi disperde tempo e risorse nel processo civile, la cui lentezza e farraginosità già lo fanno avvertire come un pericoloso freno alla crescita economica (in questi tempi di gravissima crisi dovremmo parlare di «rinascita» economica) del nostro Paese e

chi fa perdere tempo e risorse nel processo civile paga.

La riforma contenuta nella legge 18 giugno 2009, n. 69, ha in effetti aperto la strada, introducendo l'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, che consente di sanzionare tali comportamenti.

La norma però, così com'è stata costruita, appare gravemente lacunosa, per quanto attiene sia ai presupposti di applicazione sia alla quantificazione della sanzione. L'effetto è stato quello di ricevere nei fatti scarsa applicazione: pochi giudici, infatti, se ne sono serviti (e quasi mai ne hanno dato applicazione i giudici dei grandi tribunali, che date le dimensioni del bacino di utenza e il carico giudiziario ne avrebbero certamente più bisogno) e dunque non ha in alcun modo raggiunto l'obiettivo di scoraggiare l'abuso del processo e di delimitare l'ambito della corretta dialettica processuale.

L'articolo 45 della legge n. 69 del 2009, ha aggiunto all'articolo 96 del codice di procedura civile il citato terzo comma, che stabilisce che « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ». La previsione introdotta dalla novella del 2009 si aggiunge a quella di cui all'articolo 96, primo comma, in forza della quale, ove risulti « che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza ». Fin da subito il comma introdotto nel 2009 ha suscitato perplessità e attenzione, per quanto riguarda l'ambito applicativo, essendo già ad una prima lettura apparse evidenti le difficoltà in cui ci si sarebbe imbattuti al momento di tracciare gli ambiti applicativi e, dunque, i confini operativi dell'*incipit* e della parte finale dell'articolo 96. La disposizione del primo comma è comunemente considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del

danno cagionato dal cosiddetto « illecito processuale ». Si tratta dunque di una previsione normativa giusta nella sua ispirazione ma che necessita di un intervento che la completi e che le permetta di essere applicabile.

Nel terzo comma dell'articolo 96, tra le altre criticità, manca del tutto l'identificazione chiara della condotta sanzionabile.

Ora, è proprio dalla presa d'atto di questa lacuna che ci si è mossi: in specie, la questione che s'impone con maggior urgenza è se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave.

Se ad esempio ci si colloca in una prospettiva di segno negativo, si dovrebbe ipotizzare che la condanna ai sensi del terzo comma sia ancorata al mero « fatto » della soccombenza della parte

nei cui confronti essa è pronunciata: sarebbe allora accolta una lettura che recide ogni collegamento tra il primo e il terzo comma, sicché la soccombenza rimarrebbe quale unico presupposto per la condanna.

Una volta individuata per via interpretativa quale sia la condotta sanzionabile, si è compiuto senza dubbio un importante passo in avanti nella ricostruzione del significato del terzo comma, ma si è ancora ben lontani dall'aver tracciato tutti i profili essenziali della fattispecie.

Per questa, e per molte altre ragioni riguardanti l'effettiva applicabilità di una norma pur necessaria nella sua corretta ispirazione, si è ritenuto di intervenire con la presente proposta di legge, che, con l'articolo 1, sostituisce il terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 96
del codice di procedura civile).*

1. Il terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« A prescindere dalla condanna di cui al primo comma, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o con colpa grave al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata tra un minimo di un quarto e un massimo del doppio della somma liquidata a titolo delle spese di lite, esclusi gli accessori ».

